



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

N. 98 REG. GENERALE

DATA 17 MAR. 2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI DEL PERSONALE

N. 1 DEL 17/03/2023

Oggetto: Procedura comparativa per l'affidamento di un incarico di collaborazione professionale di un esperto tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, legge n. 178/2020, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nomina Commissione di valutazione.

La sottoscritta Segretaria Comunale Dott.ssa Mirella Giugno, nominata Responsabile della gestione degli Affari Giuridici del Personale con Decreto del Sindaco n. 03 del 10/03/2023, prot. n. 1727, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, nell'adottare il presente atto dichiara che, allo stato attuale, non sussistono situazioni di conflitto di interesse neppure potenziali.

VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) che ha disposto:

- al comma 179 «*A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023*»;
- al comma 180 «*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica*

amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.»;

- al comma 181 «Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56.»;
- al comma 182 «L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.»;
- al comma 183 «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali con competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami»;
- al comma 184 «L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

VISTA la Legge n.79 del 29 giugno 2022, con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. In particolare, all’art. 11, comma 2, dispone: «Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell’insufficiente numero di idonei all’esito delle procedure svoltesi in attuazione dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall’amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 dell’8 giugno 2018».

DATO ATTO CHE, in attuazione della normativa sopra richiamata:

- veniva avviata una procedura per la selezione e l’assunzione di 2.800 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate), con il bando del concorso pubblico, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 e modificato con successivo provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 11 giugno 2021;

- veniva avviata una seconda procedura per la selezione e l'assunzione di 2.022 tecnici specializzati nelle amministrazioni del Mezzogiorno (Autorità di Gestione dei PO regionali, Province, Città Metropolitane, Comuni e Comuni delle aggregazioni individuate) con il bando del concorso pubblico, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021;
- con Circolare n. 15001 del 19 luglio 2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale individuava, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 79 del 29 giugno 2022, le Amministrazioni per le quali è stata rilevata la non completa copertura dei posti;
- con comunicazione acquisita al protocollo comunale n. 3808 del 20 luglio 2022, l'Agenzia per la Coesione Territoriale comunicava che il Comune di Montecalvo Irpino era destinatario delle risorse per la stipula di un contratto di collaborazione ex art. 7; commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 con un professionista per l'espletamento di funzioni tecniche nell'ambito degli interventi del PNRR, alternativamente con profilo junior o middle;
- nello specifico, l'unità da selezionare, avuto riguardo alle linee guida a tal fine predisposte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, dovrà essere in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato e, nello specifico di specialista tecnico (FT), per un budget di spesa complessiva assegnato, pari ad € 115.098,69 nel triennio.
- con avviso di interpello interno del 29/11/2022 si invitava il personale dipendente, qualora interessato, a segnalare la propria eventuale candidatura per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi;
- allo scadere del termine fissato non perveniva alcuna manifestazione di disponibilità da parte del personale dipendente;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 21 dicembre 2022, con cui, preso atto dell'impossibilità di assegnare l'incarico di che trattasi in favore di personale interno, veniva fornito indirizzo al Responsabile del Servizio Risorse Umane affinché provvedesse alla predisposizione di un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di CO.CO.CO. a un esperto tecnico, per titoli e colloquio, prevedendo un'attribuzione di punteggio così suddivisa:

- valutazione dei titoli e curriculum: massimo 30 punti;
- colloquio: massimo 70 punti.

Rilevato che con prot. n. 7707 del 30/12/2022 veniva pubblicato l'Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale di un esperto tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, legge n. 178/2020, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto che entro il termine di scadenza delle ore 23:59 del 30 gennaio 2023, sono pervenute n. 7 domande di partecipazione alla procedura di che trattasi;

Vista la determinazione R.G. n. 69 del 02/03/2023, con la quale il Responsabile del Servizio Affari generali, contenzioso, servizi sociali, ha proceduto alla nomina della Commissione di valutazione;

Visto il Decreto del Sindaco n. 03 del 10/03/2023, prot. n. 1727, con il quale sono state conferite alla scrivente le responsabilità gestionali inerenti agli Affari giuridici del personale;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla presa d'atto della procedura comparativa di che trattasi finora espletata e di determinarsi in relazione alla nomina della Commissione di valutazione nel rispetto di quanto stabilito nel sopra citato Avviso;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 165/2001;

la L. n. 241/90;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Prendere atto della procedura comparativa di cui in premessa;
2. Confermare la nomina della Commissione di valutazione della procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione professionale di un esperto tecnico ai sensi dell'art. 1, comma 179 bis, legge n. 178/2020, per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., di cui alla determinazione R.G. n. 69/2023, che si ratifica con il presente atto, così composta:

- Dott.ssa Mirella Giugno, Segretario Comunale, Presidente;
 - Ing. Daniele Vetere, Responsabile del Servizio Lavori pubblici e manutenzione, Componente;
 - Arch. Francesco Grasso, Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio, Componente;
 - Sig. Beniamino Iorizzo, Collaboratore Amministrativo, Segretario verbalizzante;
3. Dare atto che i componenti della Commissione di valutazione svolgeranno le relative funzioni a titolo gratuito;
 4. Confermare l'individuazione della Dott.ssa Marika Cardinale, Responsabile del Servizio Affari Generali, contenzioso, servizi sociali, quale responsabile del procedimento;
 5. Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
 6. Dare, altresì, atto che la presente determinazione non richiede apposizione di visto contabile;
 7. Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".



Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici del Personale
F.to Dott.ssa Mirella Giugno

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
e così rimarrà per 15 giorni consecutivi.

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE n.....

Il Messo Comunale